



COMUNE DI CASAVATORE
Provincia di Napoli
80020, Piazza G. Di Nocera, 1
Telefono 081/2360200 – Fax 081/7374185

Area Polizia Locale

ORDINANZA n. 23/2008

IL SINDACO

PREMESSO che le esposizioni di merci od altro, sulla pubblica via, operate dalle attività commerciali ed artigiane rappresentano una limitazione alla libera deambulazione dei cittadini;

VISTO che nell'area cittadina, a causa dell'intenso traffico veicolare, vi è immissione in atmosfera di sostanze inquinanti che rendono nociva l'esposizione esterna di derrate alimentari;

CONSIDERATA l'opportunità di reiterare in forma aggiornata prescrizioni già oggetto di precedenti ordinanze sindacali;

VISTO il T.U.LL.SS. R.D. n. 1265/34;

VISTA la Legge n. 833/78;

VISTA la Legge n. 283/62;

VISTO il D.P.R. n. 327/80;

VISTA la L.R. n. 13/85;

VISTO il D. Lgs n. 114/98;

VISTA la L.R. n.1/2000;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002;

VISTO il Regolamento CE N.852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29/04/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs n. 193 del 06/11/2007;

ORDINA

IL DIVIETO ASSOLUTO DI ESPORRE GENERI DEL SETTORE ALIMENTARE SULLA PUBBLICA VIA, SIA PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA CHE PER QUELLO IN FORMA ITINERANTE.

IL DIVIETO NON SI APPLICA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER GLI OPERATORI MERCATALI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE CON POSTEGGIO, NELLA GIORNATA DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO STESSO, PURCHE' DAI MEDESIMI VENGANO RISPETTATI I REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER IL COMMERCIO DEI PRODOTTI ALIMENTARI SULLE AREE PUBBLICHE STABILITI DAL MINISTERO DELLA SALUTE CON ORDINANZA DEL 03/04/2002.

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza saranno assoggettati alle sanzioni previste dalla Legge sanitaria e dal Regolamento di occupazione di suolo pubblico adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35/08.

La presente Ordinanza revoca tutte le precedenti in materia.

La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Si avverte che, ai sensi del 4° comma dell'art.3 della legge 07/08/1990 n.241 e successive modifiche e integrazioni che, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al T.A.R. della Campania sez. di Napoli nei termini previsti dall'art.21 della legge 06/12/1971 n.1034 o, in alternativa, entro 120 giorni è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, li 19 settembre 2008

IL SINDACO
DOTT. PASQUALE SOLLO